

# NEWSLETTER GENNAIO 2019

## SOMMARIO

<b>AGGIORNAMENTO NORMATIVO</b> .....	3
<b>MEF – BREXIT: MISURE TRANSITORIE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI ANCHE IN CASO DI NO-DEAL</b> .....	3
<b>ESMA - AGGIORNAMENTO DELLE Q&amp;A ESMA IN TEMA DI DERIVATI SULLE MATERIE PRIME MIFID II E MIFIR</b> .....	3
<b>ESMA – AGGIORNAMENTO DELLE Q&amp;A IN TEMA DI TRASPARENZA NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI (MIFID II) E DEL REGOLAMENTO (MIFIR)</b> .....	3
<b>UIF – NEWSLETTER DELL’UFFICIO DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA</b> .....	3
<b>PARLAMENTO ITALIANO – LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019)</b> .....	4
<b>CONSOB – DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE: PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE SULLE INFORMAZIONI IN MERITO AL SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS CHE SOSTITUISCE LA COMUNICAZIONE CONSOB N. 0090883 DEL 26 NOVEMBRE 2015</b> .....	5
<b>CONSOB – DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE: ADOZIONE DI MISURE D’INTERVENTO DA PARTE DELLA CONSOB SULL’OFFERTA AGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO DI OPZIONI BINARIE E CONTRATTI PER DIFFERENZA</b> .....	6
<b>CONSOB – QUADERNI GIURIDICI: INVESTITORI ISTITUZIONALI, GOVERNO SOCIETARIO E CODICI DI STEWARDSHIP</b> .....	7
<b>BANCA CENTRALE EUROPEA – GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA</b> .....	8
<b>BANCA CENTRALE EUROPEA – RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 gennaio 2019 sulle politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2019/1)</b> .....	8
<b>BANCA CENTRALE EUROPEA - ACCORDO MULTILATERALE SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LA BCE E LE CAS</b> .....	10
<b>EUROPEAN BANKING AUTHORITY - ESPOSIZIONI ASSOCIATE A UN RISCHIO PARTICOLARMENTE ELEVATO AI SENSI DELL’ART. 128 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 SUI REQUISITI PRUDENZIALI PER GLI ENTI CREDITIZI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO (CRR)</b> .....	10
	1

tema srl

Via Camperio, 2 - 20123 Milano, Italia

p.iva 06745060969 - tel. +39 02 8723 7659 - fax: +39 02 87237660 - email: info@temaconsulenza.eu - www.temaconsulenza.eu

<b>BANCA D'ITALIA – COMUNICAZIONE DEL 9 GENNAIO 2019 - DPM 2.8: ISTRUZIONI OPERATIVE PER SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS</b> .....	10
<b>BANCA D'ITALIA – DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE: MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 285 (DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE) E RECEPIMENTO DEGLI ORIENTAMENTI EBA/GL/2017/10 E EBA/GL/2017/17 E DELLE RACCOMANDAZIONI EBA/REC/2017/03 RECEPIMENTO DEGLI ORIENTAMENTI EBA EBA/GL/2018/07 PER LE BANCHE E GLI ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO</b> .....	10
<b>BANCA D'ITALIA – DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA</b> .....	11
<b>GIURISPRUDENZA</b> .....	11
Cassazione Civile, Sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32514 - Pres. Cristiano, Rel. Bisogni .....	11
Cassazione Civile, Sez. II, 03 gennaio 2019, n. 5 - Pres. Petitti, Rel. Oliva .....	12
<b>ALERT DI COMPLIANCE</b> .....	12
CONSOB: MIFID II RICHIESTA DI DATI E NOTIZIE .....	12
BANCA D'ITALIA: PUNTI DI ATTENZIONE AD ESITO DI ACCERTAMENTI ISPETTIVI PRESSO UNA SGR IMMOBILIARE .....	13

## **AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

### **MEF – BREXIT: MISURE TRANSITORIE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI ANCHE IN CASO DI NO-DEAL**

24 gennaio 2019

[http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato\\_0015.html](http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0015.html)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approntato le misure necessarie per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo.

La continuità operativa degli intermediari finanziari sarà garantita anche in caso di no-deal: “[...] **Durante il periodo transitorio disposto con la normativa in questione, sarà possibile per gli intermediari** – siano essi bancari, finanziari o assicurativi (anche se operanti nel campo della previdenza complementare) – **continuare ad operare secondo la normativa attuale**: la possibilità varrà sia per gli operatori britannici che svolgano l'attività in Italia, sia per gli operatori italiani che svolgano l'attività nel Regno Unito. Durante tale periodo sarà altresì assicurata la tutela dei depositanti e degli investitori dei medesimi intermediari senza soluzione di continuità. [...]”

### **ESMA - AGGIORNAMENTO DELLE Q&A ESMA IN TEMA DI DERIVATI SULLE MATERIE PRIME MIFID II E MIFIR**

4 gennaio 2019

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-36\\_gas\\_commodity\\_derivatives.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-36_gas_commodity_derivatives.pdf)

Con tale pubblicazione l'ESMA chiarisce la corretta applicazione del campo "moltiplicatore di prezzo" nella segnalazione dei contratti di energia elettrica, al fine di mitigare il rischio di contratti diversi che ricevono lo stesso ISIN.

### **ESMA – AGGIORNAMENTO DELLE Q&A IN TEMA DI TRASPARENZA NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI (MIFID II) E DEL REGOLAMENTO (MIFIR).**

4 gennaio 2019

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35\\_gas\\_transparency\\_issues.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_gas_transparency_issues.pdf)

Le nuove domande e risposte forniscono chiarimenti sui seguenti argomenti:

- Pubblicazione di richieste di dati di mercato (RFMD);
- Regime di trasparenza predefinito per strumenti di capitale (modifica di una Q & A esistente);
- Soglie predefinite LIS e SSTI per le obbligazioni.

### **UIF – NEWSLETTER DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA**

gennaio 2019

<https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2019/newsletter-2019-I/index.html>

A far data da gennaio 2019, l'Ufficio di informazione finanziaria per l'Italia ha istituito un servizio di newsletter contenente un riepilogo delle principali notizie sull'attività della UIF e una sintesi dei dati sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute.

## PARLAMENTO ITALIANO – LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019)

31 dicembre 2018

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf>

La legge di bilancio 2019 apporta talune modifiche alla normativa nazionale in ambito bancario/finanziario.

Di seguito le novità più rilevanti:

- **Istituzione del Fondo Indennizzo Risparmiatori:** art. 493 e ss.: *Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

La Legge in discorso stabilisce, tra l'altro, il novero degli aventi diritto (art. 494), degli esclusi (art. 495 e 505) e la surrogazione del FIR nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto (art. 498).

Le modalità di presentazione della domanda di indennizzo saranno stabilite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

- **Esperti Indipendenti per la valutazione dei beni di OICR italiani:** art. 239 e ss.: l'articolo novella la disciplina contenuta nel Decreto MEF del 5 marzo 2015 n. 30 nel Titolo VI – Valutazione dei beni – art. 16 – Esperti Indipendenti. Si riporta in allegato (#1) il testo del Decreto aggiornato con le evidenze delle modifiche.
- **Piani di Risparmio a Lungo Termine (PIR):** art. 211 e ss.: per i PIR di nuova costituzione (a partire dal 1 gennaio 2019):
  - in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel PIR dovranno essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri o aderenti all'Accordo sullo SEE con stabili organizzazioni nel territorio medesimo;
  - la predetta quota del 70% dovrà essere investita per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5% in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri o aderenti all'Accordo sullo SEE.
- **Fondi di Venture Capital:** art. 213: la Legge di Bilancio definisce il fondo di Venture Capital come di seguito riportato:  
***Sono Fondi per il Venture Capital di cui al comma 212 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotta dalla lettera b) del comma 210 del presente articolo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel***

4

tema srl

Via Camperio, 2 - 20123 Milano, Italia

p.iva 06745060969 - tel. +39 02 8723 7659 - fax: +39 02 87237660 - email: info@temaconsulenza.eu - www.temaconsulenza.eu

**territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:**

- a) non hanno operato in alcun mercato;
- b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

- **EQUITY CROWDFUNDING:**

- **art. 236:** è stata modificata la definizione di cui all'art 1 co.5 novies T.U.F. come di seguito riportato.

Per "portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali" si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese **nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese**

- **art. 238:** è stato aggiunto il seguente comma all'art. 100 ter T.U.F. (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali) dopo il comma 1-bis: *1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.*

- **ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI: art. 237: viene novellato l'articolo 10, comma 5, del Decreto**

**Legislativo 3 agosto 2017, n. 129:** "Fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del citato decreto legislativo, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

**CONSOB – DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE: PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE SULLE INFORMAZIONI IN MERITO AL SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS CHE SOSTITUISCE LA COMUNICAZIONE CONSOB N. 0090883 DEL 26 NOVEMBRE 2015**

31 dicembre 2018

[http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni\\_in\\_corso](http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso)

L'autorità di Vigilanza ha emanato un documento per la consultazione con il quale fornisce l'informativa da rendere nei prospetti relativi all'offerta al pubblico e/o all'ammissione alla negoziazione di strumenti emessi da soggetti bancari e nelle rendicontazioni finanziarie periodiche pubblicate da tali soggetti con particolare riguardo alla informativa inerente il processo SREP. Il documento richiama inoltre l'attenzione in materia di

comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi della nuova disciplina europea in materia (MAR). Si evidenziano di seguito gli aspetti più rilevanti di tale documento:

- **l’informativa concernente i requisiti prudenziali quantitativi** rivenienti dallo SREP presenta i presupposti della rilevanza ai fini dell’inclusione nei prospetti relativi all’offerta al pubblico e/o all’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati di strumenti finanziari emessi da soggetti bancari.  
Per eventuali ulteriori risultanze e/o raccomandazioni emerse dal processo SREP, il documento in consultazione richiama alla valutazione di significatività di cui alla disciplina MAR;
- all’insorgenza di **fatti nuovi significativi** di cui all’articolo 94, comma 7, del TUF, l’intermediario è tenuto a valutare l’opportunità di pubblicare un apposito supplemento al prospetto;
- l’informazione relativa ai requisiti patrimoniali vincolanti nella SREP decision (i c.d. “*Pillar 2 capital requirements*”) presenta i presupposti della rilevanza anche ai fini dell’inclusione nella disclosure riportata nelle rendicontazioni finanziarie periodiche;
- le informazioni relative ad eventuali requisiti qualitativi vincolanti o raccomandazioni che, fermo restando il rispetto dei principi contabili internazionali, possono avere un impatto sulle valutazioni di bilancio dovranno essere fornite nelle note al bilancio. Inoltre qualora le suddette indicazioni o raccomandazioni SREP siano rilevanti per la comprensione da parte del pubblico di particolari operazioni, fatti e condizioni significative per l’impatto sulla situazione patrimoniale-finanziaria o sul risultato economico dell’entità che redige il bilancio, debbono essere incluse nella relazione sulla gestione.

## **CONSOB – DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE: ADOZIONE DI MISURE D’INTERVENTO DA PARTE DELLA CONSOB SULL’OFFERTA AGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO DI OPZIONI BINARIE E CONTRATTI PER DIFFERENZA**

7 gennaio 2019

[http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni\\_in\\_corso](http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso)

Il documento fa seguito alla decisione dell’ESMA di adottare<sup>1</sup> misure d’intervento temporanee relative alla commercializzazione delle opzioni binarie (di seguito: BO) e di contratti finanziari per differenza (di seguito: CFD) ai clienti al dettaglio nell’Unione Europea invitando le Autorità Nazionali ad adottare misure simili in via permanente.

Accogliendo l’invito dell’ESMA, la Consob, con il documento di cui si tratta, ha inteso proporre in consultazione le seguenti misure che saranno adottate su base permanente:

1. Divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie agli investitori al dettaglio.
2. Determinazione di alcuni limiti e requisiti in relazione alla commercializzazione, distribuzione o vendita di CFD agli investitori al dettaglio:
  - i. limiti alla leva finanziaria in relazione alla volatilità dell’asset sottostante compresi tra 30:1 (per le variazioni tra le principali valute) e 2:1 (per le criptovalute);
  - ii. obbligo di chiudere le posizioni per conto del cliente in caso di riduzione dei margini con determinazione della percentuale a partire dalla quale i providers sono obbligati a chiudere una o più posizioni in CFD aperte (50% del margine richiesto);
  - iii. previsione di un meccanismo per la protezione dal saldo negativo di conto di negoziazione del cliente;

<sup>1</sup> Tali decisioni sono state pubblicate per la prima volta nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 1° giugno 2018 ed in seguito rinnovate ad agosto e settembre.

- iv. divieto di offrire incentivi ai clienti per operare in CFD;
- v. obbligo di pubblicazione di un avviso standardizzato sui rischi connessi all'operatività in CFD che include la percentuale delle perdite accusate dagli investitori al dettaglio del provider.

## **CONSOB – QUADERNI GIURIDICI: INVESTITORI ISTITUZIONALI, GOVERNO SOCIETARIO E CODICI DI STEWARDSHIP**

gennaio 2019

<http://www.consob.it/documents/46180/46181/gg19.pdf/76c381d4-92bf-4856-8790-8e9b7a752bc9>

Il lavoro in discorso approfondisce il rapporto intercorrente tra gli investitori istituzionali (definiti quali soggetti che operano all'interno del settore dell'intermediazione finanziaria e che non limitano la propria attività alla negoziazione di strumenti finanziari emessi da terzi ma provvedono essi stessi ad emettere valori mobiliari che la dottrina economica definisce titoli diretti) e le società quotate in cui questi hanno investito.

Tale analisi è focalizzata in particolare sul ruolo che i codici di autoregolamentazione (c.d. codici di stewardship) possono svolgere nel disciplinare le scelte di voto degli investitori istituzionali nelle assemblee delle società partecipate.

Il diffuso convincimento che l'inerzia degli investitori nel monitorare l'andamento delle società partecipate sia stata una delle cause della crisi finanziaria del 2008, ha infatti condotto i legislatori di diversi paesi a raccomandare una maggiore responsabilizzazione degli azionisti istituzionali nel controllo delle dinamiche gestorie delle imprese.

In questo scenario si inserisce la scelta del Legislatore europeo di assegnare centralità al ruolo degli investitori istituzionali. La Direttiva 2007/36/CE (c.d. "Shareholder Rights Directive", nel testo consolidato risultante dalle modifiche apportate dalla Direttiva 2017/828 del 17 maggio 2017) impone infatti agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi l'obbligo di **adottare una «politica di impegno»** che rechi descrizione delle modalità con cui essi intendono integrare «l'impegno degli azionisti nella loro strategia di investimento» (par. 1, lett. a), nonché l'obbligo di rendere noto il modo in cui tale politica è stata attuata con riguardo sia al comportamento di voto tenuto in generale, sia alla spiegazione dei «voti più significativi» esercitati con riguardo, evidentemente, alle vicende assembleari delle principali società partecipate (par. 1, lett. b).

Il lavoro prosegue con delle riflessioni sui vincoli cui sono sottoposte le politiche di engagement (intese come strumenti di confronto/dialogo con il management dell'emittente) con una parentesi dedicata al problema della comunicazione selettiva di informazioni (anche con riferimento alla recente riforma MAR) ed una sul ruolo e responsabilità degli amministratori nominati da investitori istituzionali.

Il capitolo finale è dedicato alla visione prospettica dell'adesione ai codici di stewardship che i tre autori traggono dal risultato dell'indagine compiutamente condotta ed analizzata nel documento.

**NOTE: Lo scrivente ritiene che quanto esposto nel documento in commento possa fornire un valido strumento all'esercizio di un'attività di autovalutazione sulle modalità di partecipazione delle imprese di investimento anche in imprese non quotate. In effetti, i principi ivi riportati appaiono declinabili per qualsiasi investimento in quote di società target.**

## **BANCA CENTRALE EUROPEA – GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA**

9 gennaio 2019

[https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.201901\\_guide\\_assessment\\_credit\\_inst\\_li\\_censing\\_appl.it.pdf?639083c1690b108e5a4a32fc90b110a6](https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.201901_guide_assessment_credit_inst_li_censing_appl.it.pdf?639083c1690b108e5a4a32fc90b110a6)

Il documento, che non ha natura giuridicamente vincolante, si pone l'obiettivo di promuovere la consapevolezza e accrescere la trasparenza riguardo ai criteri e ai processi di valutazione per lo stabilimento di un ente creditizio nell'ambito dell'MVU (Meccanismo di Vigilanza Unico) ed è suddiviso nei seguenti capitoli:

1. Prefazione
2. Quadro giuridico
3. Principi generali in materia di autorizzazione all'attività bancaria
4. Ambito di applicazione del requisito di autorizzazione
5. Valutazione delle domande di autorizzazione
6. Considerazioni procedurali
7. Revoca e decadenza dell'autorizzazione

## **BANCA CENTRALE EUROPEA – RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 gennaio 2019 sulle politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2019/1)**

11 gennaio 2019

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:011:FULL&from=IT>

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha adottato la raccomandazione in oggetto che, rivolta ai soggetti vigilati significativi<sup>2</sup> ed ai gruppi vigilati significativi, in sintesi prevede quanto di seguito riportato:

---

<sup>2</sup> Sulla definizione di soggetti vigilati significativi e gruppi vigilati significativi, vedasi il REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2013 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2013, art. 6 punto 4:

4. "In relazione ai compiti definiti nell'articolo 4, eccetto il paragrafo 1, lettere a) e c), la BCE ha le responsabilità di cui al paragrafo 5 del presente articolo e le autorità nazionali competenti hanno le responsabilità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi indicate, per la vigilanza dei seguenti enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, o succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti:

— quelli meno rilevanti su base consolidata, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, ovvero singolarmente, nel caso specifico di succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. La significatività è valutata sulla base dei seguenti criteri:

i) dimensioni;

ii) importanza per l'economia dell'Unione o di qualsiasi Stato membro partecipante;

iii) significatività delle attività transfrontaliere.

Per quanto attiene al primo comma, un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non sono considerati meno significativi, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfino una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i) il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR;

ii) il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti supera il 20 %, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di EUR;

iii) in seguito alla notifica dell'autorità nazionale competente secondo cui tale ente riveste un'importanza significativa con riguardo all'economia nazionale, la BCE decide di confermare tale significatività sulla scorta di una sua valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, dell'ente creditizio in questione.

- Gli enti creditizi dovrebbero adottare politiche sui dividendi utilizzando ipotesi conservative e prudenti e pertanto devono:
  - a) soddisfare in via continuativa i requisiti patrimoniali minimi applicabili («requisiti di primo pilastro»);
  - b) rispettare in via continuativa i requisiti patrimoniali imposti dalla decisione conseguente allo SREP;
  - c) rispettare il requisito combinato di riserva di capitale definito all'articolo 128, punto 6, della Direttiva 2013/36/UE;
  - d) rispettare il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di capitale totale richiesti calcolati secondo le norme a regime al termine del periodo transitorio (fully loaded) entro la data di entrata in vigore a pieno regime;
  - e) soddisfare il coefficiente di capitale primario di classe 1 fully loaded entro la fine del periodo transitorio previsto da tale regolamento (solo per gli enti creditizi che hanno deciso di applicare le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2395).

Si precisa che i requisiti sopra menzionati devono essere soddisfatti a livello consolidato, e se del caso, a livello sub-consolidato, nonché su base individuale, salvo che non sia stata accordata una deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale.

Il Consiglio Direttivo inoltre formula 3 distinte raccomandazioni a seconda che i requisiti sopra descritti siano:

- a) già stati tutti raggiunti alla data del 31 dicembre 2018;
  - b) raggiunti limitatamente alle lettere a), b), c) che precedono;
  - c) non siano stati raggiunti neanche i requisiti di cui alle lettere a), b), c) che precedono.
- Gli enti creditizi dovrebbero soddisfare anche gli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro;
  - Nelle loro politiche di distribuzione dei dividendi e nella gestione del patrimonio, gli enti dovrebbero altresì tenere conto del potenziale impatto sul fabbisogno patrimoniale di future modifiche al quadro contabile, regolamentare e giuridico dell'Unione.

Gli enti creditizi che non siano in grado conformarsi alla presente raccomandazione in quanto ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi dovrebbero contattare immediatamente il proprio gruppo di vigilanza congiunto.

---

*Inoltre la BCE può, di propria iniziativa, considerare un ente di importanza significativa quando questo ha stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante e le sue attività o passività transfrontaliere rappresentano una parte significativa delle attività o passività totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia. Quelli per i quali è stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza finanziaria pubblica dal FESF o dal MES non sono considerati meno significativi.”*

## **BANCA CENTRALE EUROPEA - ACCORDO MULTILATERALE SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LA BCE E LE CAs**

10 gennaio 2019

<https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/Agreement+between+CAs+and+the+ECB+on+exchange+of+information+on+AML.pdf>

La Banca centrale Europea ha stipulato un accordo multilaterale con le autorità competenti a vigilare il rispetto dei requisiti AMLD avente ad oggetto le modalità pratiche per lo scambio di informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti a ciascuna affidati in ambito AML.

## **EUROPEAN BANKING AUTHORITY - ESPOSIZIONI ASSOCIATE A UN RISCHIO PARTICOLARMENTE ELEVATO AI SENSI DELL'ART. 128 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 SUI REQUISITI PRUDENZIALI PER GLI ENTI CREDITIZI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO (CRR)**

17 gennaio 2019

<https://eba.europa.eu/documents/10180/2562325/Final+Report+on+EBA+GL+on+High+Risk.pdf>

Il documento è suddiviso in due sessioni: la prima si pone l'obiettivo di chiarire i concetti di investimento nelle imprese di capitale di rischio e nei fondi di private equity di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del CRR; la seconda specifica i tipi di esposizioni diverse da quelle elencate alle lettere da a) a d) che devono essere considerate ad alto rischio (e in quali circostanze) in applicazione dell'articolo 128, paragrafo 3, del CRR.

## **BANCA D'ITALIA – COMUNICAZIONE DEL 9 GENNAIO 2019 - DPM 2.8: ISTRUZIONI OPERATIVE PER SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS**

9 gennaio 2019

[http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Comunicazione-9-01-2019.pdf?pk\\_campaign=EmailAlertBdi&pk\\_kwd=it](http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Comunicazione-9-01-2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it)

Il documento fornisce specifiche istruzioni per la segnalazione delle basi informative SBPC e SBPI, riguardanti le informazioni sui portafogli di riferimento a fini di vigilanza (Supervisory Benchmarking Portfolios).

## **BANCA D'ITALIA – DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE: MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 285 (DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE) E RECEPIMENTO DEGLI ORIENTAMENTI EBA/GL/2017/10 E EBA/GL/2017/17 E DELLE RACCOMANDAZIONI EBA/REC/2017/03 RECEPIMENTO DEGLI ORIENTAMENTI EBA EBA/GL/2018/07 PER LE BANCHE E GLI ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

9 gennaio 2019

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2019/orientamenti-eba/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk\\_campaign=EmailAlertBdi&pk\\_kwd=it](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2019/orientamenti-eba/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it)

Le modifiche alla Circolare n. 285/2013 poste in consultazione sono volte a dare attuazione nell'ordinamento nazionale di vigilanza ad alcuni atti di secondo livello emanati dall'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – EBA).

Il documento di consultazione è suddiviso in tre parti:

- Parte I: recepimento degli Orientamenti dell'EBA in materia di segnalazione dei gravi incidenti del 19 dicembre 2017 (EBA/GL/2017/10) e degli Orientamenti dell'EBA sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento del 12 gennaio 2018 (EBA/GL/2017/17);
- Parte II: recepimento delle Raccomandazioni dell'EBA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud del 28 marzo 2018 (EBA/REC/2017/03); e
- Parte III: recepimento delle "Guidelines on the conditions to be met to benefit from an exemption from contingency mechanism under Article 33(6) of Regulation (EU) 2018/389 (RTS on SCA & CSC)" dell'EBA (EBA/GL/2018/07).

### **BANCA D'ITALIA – DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA**

15 gennaio 2019

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/pro-sanz/Atto-di-emanazione.pdf>

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/pro-sanz/Disposizioni-procedura-sanzionatoria.pdf>

Banca d'Italia ha provveduto a modificare le "Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa" adottate il 18 dicembre 2012 e successivamente modificate.

La procedura è stata adeguata alle innovazioni apportate al regime delle sanzioni antiriciclaggio dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, con cui è stata recepita in Italia la direttiva UE 849/2015 (cd. "quarta direttiva antiriciclaggio"), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La procedura è stata altresì allineata a quanto previsto sul piano sanzionatorio nel Testo Unico della Finanza in attuazione delle direttive UCITS V (direttiva UE 91/2014) e MiFID II (direttiva UE 65/2014).

## **GIURISPRUDENZA**

### **Cassazione Civile, Sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32514 - Pres. Cristiano, Rel. Bisogni**

**Responsabilità dell'intermediario per fatto illecito del promotore e onere probatorio dell'investitore.**

L'intermediario non risponde per i danni arrecati ai terzi causati dall'attività dei promotori finanziari se, oltre alla consapevolezza dell'investitore del comportamento contrario alle regole poste a tutela dei risparmiatori da parte del promotore, vi siano connotati di anomalia o connivenza o di collusione tra l'investitore e il promotore.

Per quanto riguarda l'onere della prova: (i) l'investitore è tenuto a dimostrare l'illecità della condotta del promotore, (ii) l'intermediario deve provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dall'investitore.

**Cassazione Civile, Sez. II, 03 gennaio 2019, n. 5 - Pres. Petitti, Rel. Oliva**

Emittenti: i regolamenti interni adottati e comunicati al mercato hanno carattere vincolante.

“[...] nel momento in cui la società, all’esito di una scelta del tutto libera, decide di adottare norme di condotta aziendale e di estrinsecare tale decisione al mercato, è infatti vincolata alla loro osservanza, rappresentando la scelta di cui sopra una volontaria autolimitazione da parte dell’operatore del mercato [...].

Pertanto sono da “[...] considerare cogenti, per la società, anche le norme di autodisciplina previste da disposizioni interne, ancorché maggiormente stringenti rispetto alle disposizioni di portata generale poste dalla legge, dalle fonti regolamentari o dai codici di autodisciplina”.

La sentenza in discorso, inoltre, chiarisce la differenza dell’ambito dei controlli rispettivamente demandati alla società di revisione e al Collegio Sindacale.

## **ALERT DI COMPLIANCE**

### **CONSOB: MIFID II RICHIESTA DI DATI E NOTIZIE**

Recentemente la Consob ha trasmesso a taluni intermediari finanziari (inizialmente a SIM ma in seguito anche a SGR) una richiesta di dati e notizie circa le misure – programmate o già attuate – dall’intermediario per adeguarsi alla recente normativa di attuazione e recepimento della MiFID II (cfr. allegato (#2)).

Le informazioni richieste hanno riguardato:

- ❖ Product governance
- ❖ Consulenza in materia di investimenti
- ❖ Valutazione di adeguatezza e appropriatezza
- ❖ Execution only
- ❖ Requisiti di conoscenza e competenza del personale
- ❖ Informativa alla clientela ex ante ed ex post in relazione a costi ed oneri dello strumento finanziario
- ❖ Conflitti di interesse
- ❖ Incentivi
- ❖ Politica di best execution per l’esecuzione e la trasmissione degli ordini della clientela

**Tema raccomanda agli intermediari di avviare un processo di autovalutazione sull’adeguamento alla normativa Mifid II.**

Tema mette a disposizione un team specialistico dedicato per fornire supporto attivo nello svolgimento dell’autovalutazione.

## **BANCA D'ITALIA: PUNTI DI ATTENZIONE AD ESITO DI ACCERTAMENTI ISPETTIVI PRESSO UNA SGR IMMOBILIARE**

Banca d'Italia, ad esito di una recente ispezione presso una SGR svoltasi nel primo semestre 2018, ha ravvisato taluni elementi di criticità contestando le violazioni come sotto sinteticamente riportate:

### Rilievo 1) Consiglio di Amministrazione

L'Autorità di vigilanza ha rilevato l'assenza nel Board di amministratori indipendenti e ciò ha condotto ad inadeguate valutazioni dei rischi legali e reputazionali dell'intermediario.

### Rilievo 2) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è stato poco attivo nelle azioni di stimolo e indirizzo delle attività di verifica: limitandosi ad esaminare gli aspetti più formali dell'operatività aziendale ha accantonato il focus sulla completezza ed efficacia dei riscontri effettuati.

### Rilievo 3) Sistema dei Controlli Interni

La Compliance non ha formalizzato le verifiche effettuate; carenti sono stati gli approfondimenti condotti sull'adeguatezza dei processi e delle procedure alle disposizioni normative.

Il Risk management non ha predisposto la mappatura dei rischi aziendali; rilevata la mancanza di una metodologia formalizzata per la loro misurazione e gestione.

Carenti le verifiche dell'Internal Audit sui processi aziendali riguardanti quelli adottati a presidio dei rischi delle funzioni di controllo di secondo livello.

### Rilievo 4) Attività esternalizzate

Banca d'Italia ha riscontrato la mancanza di puntuali riscontri sulla qualità dei servizi forniti e sul rispetto degli impegni contrattuali.

### Rilievo 5) AML

La SGR, non recependo compiutamente le novità in tema di contrasto al riciclaggio di cui al D.Lgs. 90/2017, ha fatto coincidere erroneamente la definizione di investitore qualificato prevista dalla Mifid (attestata dal legale rappresentante) con quella di investitore istituzionale per i quali la normativa antiriciclaggio prevedeva l'espletamento di obblighi semplificati.

La società ha pertanto effettuato l'adeguata verifica dei sottoscrittori persone giuridiche limitandola al solo censimento dei veicoli mancando:

- i. di effettuare approfondimenti finalizzati alla ricerca di titolari effettivi e a individuare, in tale ambito, l'origine delle disponibilità utilizzate da taluni finanziatori dei veicoli sottoscrittori dei fondi domiciliati in paesi a fiscalità agevolata;
- ii. di espletare verifiche rafforzate in presenza di politically exposed person (PEP).

Sempre in ambito AML un secondo rilievo è stato mosso in quanto non sono state considerate sufficienti le verifiche svolte sui finanziatori dei veicoli sottoscrittori dei fondi e sui compratori degli immobili in quanto tali verifiche si sono sostanziate solamente alla ricerca di corrispondenze con i nominativi inclusi nelle liste pubbliche mondiali e in visure camerali.

Da ultimo è stato riscontrato la non corretta alimentazione dell'AUI atteso che non sempre è risultata correttamente implementata la voce relativa al titolare effettivo e l'assenza di dati su taluni esecutori.

**NOTA:** *Si suggerisce quindi di verificare le procedure interne per accertare l'efficace applicazione della normativa con particolare riguardo alla corretta qualificazione dell'investitore istituzionale/retail.*

*La Banca d'Italia, inoltre, confermando un proprio recente ordinamento – per altro condiviso con Consob – ritiene necessario che l'adeguata verifica sia estesa anche agli acquirenti ed in generale alle controparti ivi compresi eventuali conduttori degli immobili.*

*Da ultimo si consiglia di approfondire le attività di verifica non limitandole al mero check sulle liste antiriciclaggio e alle visure camerali ma ricercando ulteriore documentazione a sostegno delle prime risultanze.*

#### Rilievo 6) – SOS

L'Autorità di vigilanza ha riscontrato il mancato invio di una segnalazione di operazione sospetta relativa ad un'operazione di compravendita di un immobile in Italia da parte acquirente extraeuropeo.

In particolare l'operazione è risultata connotata da elementi di anomalia atteso che l'acquirente aveva effettuato un'operazione di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni, ovvero ricorrendo a strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati da altri operatori senza che sussistessero giustificate specifiche esigenze.

Nel dettaglio BI ha rilevato:

- a) i reiterati rinvii richiesti dall'acquirente per la stipula del contratto definitivo a fronte del versamento di oltre il 70% del prezzo di acquisto a titolo di caparra confirmatoria;
- b) l'indisponibilità di certificazioni pienamente attendibili sui mezzi patrimoniali del citato soggetto (le analisi sono state limitate a indagini sul web e alla raccolta di informazioni orali presso i broker e i legali coinvolti nell'operazione);
- c) le non lineari modalità di trasferimento dei fondi impiegati: frazionamento di bonifici di importi simili, a breve distanza temporale (poche ore o 1 giorno massimo) provenienti da conti diversi ad opera di diversi esecutori.

**NOTA:** *Si suggerisce di verificare, oltre all'efficacia del processo in oggetto, la adozione dei corretti indici di anomalia.*

#### **ALLEGATI:**

#1: TESTO A CONFRONTO ART. 16 DM 30/2015

#2: RICHIESTA DATI E NOTIZIE CONSOB SU MIFID2

#3: NOTA DI APPROFONIDMENTO SULLA PRODUCT GOVERNANCE

Tema offre servizi di consulenza sul Sistema dei Controlli Interni e sulla Gestione dei Rischi, anche attraverso incarichi di Internal Audit, Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio, 231/2001 a favore di Banche, SIM, SGR (FIA e non), SICAV, SICAF, Intermediari finanziari, intermediari assicurativi, Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e loro succursali, Fondi pensioni, Casse di Previdenza, Imprese assicurative, Società di capitali ed enti pubblici e privati.

Per maggiori informazioni o richieste di documenti di dettaglio inerenti gli argomenti trattati in questo numero si invita a scrivere una mail a: [compliance@temaconsulenza.eu](mailto:compliance@temaconsulenza.eu).